

TOSCANA - LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2000 N.23

Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura"

ARTICOLO 14 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 69/1995)

1. L'articolo 3 della LR 69/1995 è abrogato.

ARTICOLO 15 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 69/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della LR 69/1995 sono eliminate le parole "e della Commissione tecnica regionale apistica".

ARTICOLO 16 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 69/1995)

1. La rubrica dell'articolo 7 della LR 69/1995 è modificata come segue: "Denuncia alveari e comunicazione installazione apiari nomadi".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della LR 69/1995 si abroga la parola: "annualmente".

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della LR 69/1995 si sostituiscono le seguenti parole: "nel periodo che intercorre tra il primo novembre ed il 31 dicembre di ogni anno" con le parole: "qualora intervengano variazioni, nonché nel caso di cessazione del possesso o detenzione di alveari".

ARTICOLO 17 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 69/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della LR 69/1995 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Le Province o le Comunità montane" e la parola "può " è sostituita con la parola "possono".